

**TRIBUNALE DI CATANZARO**  
**Repubblica Italiana**  
**In Nome del Popolo Italiano**

**CANC. CIVILE**  
**SENT. n.** 2139/18  
**A. C. n.** 5635/15  
**Canc.** 8938/18  
**Repart.** 2933/18

Il Giudice, Dott.ssa Wanda Romanò, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 5635 R.G.A.C. per l'anno 2015

**TRA**

in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Iorio, giusta procura a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo

**- OPPONENTI -**

**CONTRO**

in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti

giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

**-OPPOSTA-**

**Oggetto:** opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 24.09.2018, sulle conclusioni rassegnate dinanzi al giudice istruttore, la causa veniva assegnata a sentenza, con la concessione in forma ridotta dei termini ex art.190 c.p.c.

**MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Gli attori in epigrafe indicati hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.607/2015 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Catanzaro il 4.08.2015 e notificato il 10.09.2015, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento in favore di



della somma di € 64.456,41 per debito residuo al 23.11.2013 relativo ad un contratto di prestito finanziario di originari € 80.000,00, oltre alle spese del procedimento monitorio.

A fondamento dell'opposizione veniva eccepita: 1) l'inidoneità della documentazione fornita dalla Banca a sostegno della domanda in monitorio; 2) l'indeterminatezza del credito azionato; 3) l'illegittima applicazione di interessi perché ritenuti anatocistici; 4) l'usurarietà del tasso di interessi applicato; 5) l'illegittimità della fideiussione prestata, in quanto diretta a garantire un contratto nullo.

Si costituiva in giudizio \_\_\_\_\_ eccependo l'infondatezza dell'avversa opposizione della quale chiedeva il rigetto, anche in relazione alla domanda riconvenzionale di restituzione delle somme indebitamente corrisposte, con vittoria di spese.

Ed invero, in primo luogo deve essere rilevato che per consolidato orientamento giurisprudenziale l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la contestazione di un credito comporta oneri probatori diversi incombenti sulle parti in causa. Parte opposta, il creditore, deve dimostrare la sussistenza del credito. Parte opponente, il debitore, deve contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria. Pertanto, l'istituto bancario, in quanto creditore, nel caso di specie ha assolto il proprio onere con la produzione del contratto di prestito finanziario del 24.05.2011, del documento di sintesi e delle fideiussioni specifiche rilasciate dai Sig.ri \_\_\_\_\_ e

il 24.05.2011.

In particolare, risultano espressamente convenuti il tasso di interesse fisso (TAN) del 6,30%, le modalità e i termini di rimborso mediante



pagamento di 120 rate mensili costanti e posticipate, comprensive della quota capitale e degli interessi, dell'importo di € 902,41, con piano di ammortamento alla francese, il diritto al pagamento degli interessi di mora con indicazione e modalità di determinazione del tasso di mora, ed indicazione del TAEG, ossia il costo complessivo del finanziamento, in misura del 7,010%.

Ebbene, quanto all'asserita usurarietà degli interessi pattuiti il C.t.u. nominato ha accertato che il tasso di interesse massimo convenuto al momento della pattuizione ha superato il tasso soglia, con conseguente configurabilità dell'usura originaria, in considerazione della prevista penale per estinzione anticipata, pervenendo ad un TAEG del 22,83964% superiore al tasso soglia pari al 17,863%.

Al riguardo giova premettere che l'attuale art. 644 comma quarto, c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

Deve pertanto essere ricompresa anche la commissione per estinzione anticipata del mutuo, dovendo la verifica della usurarietà della promessa essere effettuata con riferimento alle condizioni contrattuali ed all'entità del credito erogato originariamente pattuite e deve consistere in un giudizio *ex ante* riferito al momento della stipulazione del contratto bancario, indipendentemente dalla effettiva corresponsione del costo.

Il mancato verificarsi, infatti, delle fattispecie previste in contratto non elimina il carattere di usurarietà che le stesse posseggono già al momento della pattuizione.



Nella vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 350/2013 il mutuo è stata ritenuto usurario solo perché contempla la pattuizione di interessi moratori usurari che al momento della pattuizione costituiscono la fase patologica eventuale e futura del contratto di mutuo, non essendo necessario attendere che la fase patologica si concretizzi né che la mora venga pagata, essendo sufficiente solo verificare, con giudizio *ex ante*, che per tale fase il mutuatario abbia promesso di pagare alla banca un costo usurario.

Se dunque, come è stato espressamente chiarito per gli interessi moratori, la norma ( art. 644 c.p.) contempla e punisce ipotesi di usura anche solo eventualmente verificabili, non v'è motivo di negare che la promessa usuraria vada riconosciuta in tutte le altre ipotesi contrattualizzate, solo eventuali, ma potenzialmente verificabili, che prevedano costi usurari.

In tale prospettiva, pertanto,- anche in linea con i più recenti orientamenti della giurisprudenza di merito- deve ritenersi che il compenso pattiziamente convenuto nel caso di estinzione anticipata del finanziamento è di certo un costo per la parte finanziata ed una remunerazione per la Banca secondo l'ampia terminologia usata dal legislatore e sopra richiamata.

Se prevista in contratto, dunque, come nel caso di specie anche tale commissione deve essere considerata ai fini del calcolo che in questa sede rileva, pervenendo, allo stato, ad un giudizio di superamento del tasso soglia di cui alla lg. 108/1996 per gli interessi corrispettivi pattuiti.

A tal proposito il C.t.u. ha proceduto al ricalcolo del piano di ammortamento eliminando ogni sorta di interesse ed imputando tutto a quota capitale con un saldo a debito di € 52.347,89.



Inoltre, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, l'usuraietà degli interessi corrispettivi e moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi e non già alla loro sommatoria. Si tratta, infatti, di tassi dovuti in via alternativa tra loro e la loro sommatoria rappresenta un "non tasso" od un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario (*ex multis*, Tribunale Reggio Emilia 6/10/2015; trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014). L'esposta conclusione trova rassicurante conferma nella soluzione accolta dalla prevalente giurisprudenza di merito - che a più riprese ha sancito l'erroneità della tesi circa la fondatezza della sommatoria fra i due tassi nella verifica della "soglia usuraria" - stabilendo che "... *gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto. Il tasso di mora dunque sostituisce il tasso corrispettivo ... e, pertanto, i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro ...*" (così Trib. Torino 17/9/2014); analogamente, troviamo ribadito che "... ai fini del rispetto del c.d. tasso soglia ex L. n. 108 del 1996 , non rileva il cumulo degli interessi corrispettivi ultralegali con quelli moratori ..." (*cf.* Trib. Verona 27/4/2014; in tal senso anche Trib. Napoli 18.4.2014 e Trib. Napoli 15.4.2014, per cui il tasso di mora negozialmente pattuito ha "... natura sostitutiva e non additiva rispetto a quello corrispettivo...", da ultimo conforme v. Trib. Palermo 22/3/2017, Trib. Pordenone 17/3/2017, Trib. Treviso 3/11/2016, Trib. Reggio E. 18/2/2016, ecc.).



Fatta questa necessaria premessa, deve rilevarsi che il C.t.u. nominato ha accertato che il tasso di mora convenuto al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo non era superiore al tasso soglia.

Quanto, poi, alla questione prospettata dagli attori in ordine all'illegitima applicazione di interessi composti, si deve escludere che l'utilizzo del metodo di ammortamento c.d. alla francese di per sé abbia comportato l'applicazione di interessi anatocistici, ovvero di interessi usurari, conformemente all'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di merito (*Tribunale Sulmona, 6 luglio 2016; Tribunale Padova 13 gennaio 2016 – Est. Bertola; Tribunale Treviso 12 novembre 2015 – Est. Cambi; Trib. Verona 24 marzo 2015 – Est. Mirenda; Tribunale Torino 17 settembre 2014 - Est. Astuni*).

Il suddetto criterio di ammortamento, detto anche “a scalare”, prevede il pagamento di rate costanti posticipate, il cui importo è calcolato sulla base di una formula matematica che assume a riferimento tre parametri esattamente determinati all'atto della stipula del contratto di prestito: capitale concesso a mutuo, tasso di interesse e numero di rate previsto per il rimborso del prestito.

Ciascuna rata comprende sia una quota di interessi, via via decrescente (rappresentata dagli interessi maturati, nel periodo cui la rata si riferisce, sul capitale residuo risultante nel periodo precedente), sia una quota capitale, via via crescente (costituita dalla differenza tra l'importo costante della rata e la quota di interessi in essa compresa). Alla scadenza di ciascuna rata, il mutuatario paga interamente gli interessi maturati nel periodo di riferimento in relazione al capitale residuo risultante all'ultima



scadenza, nonché una quota di capitale che andrà ad abbattere il residuo debito in linea capitale risultante alla rata precedente.

Il capitale residuo risultante ad ogni singola rata – che costituisce la base di calcolo degli interessi che vengono a maturare nel periodo di riferimento della rata successiva – è di volta in volta costituito dal capitale residuo risultante alla rata precedente, al netto della quota capitale compresa nella rata pagata.

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, peraltro, *“non è concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento al mutuo con ammortamento c.d. alla francese, difettando – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c.”* (Trib. Verona, 24.3.2015).

Non vi è quindi spazio alcuno per ritenere sussistente l’anatocismo, bensì per l’applicazione delle condizioni contrattuali.

Non meritevoli di accoglimento appaiono, inoltre, le deduzioni attoree relative alla asserita illegittimità della fideiussione prestata perché inerente ad un contratto nullo.

Premesso, infatti, che la delibazione del giudicante deve essere limitata alle censure sollevate in sede di introduzione dell’odierno giudizio, al riguardo ha valenza assorbente rilevare che il profilo usurario riscontrato non inficia la validità dell’intero contratto di finanziamento oggetto di causa, atteso che l’art. 1815, comma 2, c.c. prevede espressamente che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti



interessi; parimenti l'art. 1419, comma 2, c.c. prevede che la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (1339, 1500,1573, 1679, 1815, 1932, 1962, 2077, 2115).

Tanto premesso, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e gli opposenti devono essere condannati al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ della somma di € 52.347,89, oltre interessi legali dal 26.11.2013.

La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite, comprese quelle di C.t.u., liquidate come da separato decreto.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:

accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna gli opposenti al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ della somma di € 52.347,89, oltre interessi legali dal 26.11.2013 al soddisfo;

compensa tra le parti le spese di lite, comprese quelle di C.t.u., liquidate come da separato decreto.

Catanzaro, li 3.12.2018.

Depositato in Cancelleria  
oggi 31-12-18  
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr.ssa Giuseppina Fabiano

Il Giudice  
D.ssa Wanda Romanò



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr.ssa Giuseppina Fabiano